



## *Tribunale di Cremona*

Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione:

dott. Tito Preioni	Presidente
dott.ssa Angela Chiari	Giudice
dott. Andrea Milesi	Giudice relatore

a scioglimento della riserva;

### **osserva**

la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di correzione d'ufficio del cognome eseguito dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sesto ed Uniti (Cr), con il quale è stato corretto l'atto di nascita della ricorrente sostituendo l'originario cognome "Kaur" con il cognome paterno "Singh", a seguito dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre della stessa.

L'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sesto ed Uniti (Cr), intervenuto in udienza, ha dichiarato di aver dato applicazione alle disposizioni del DPR n. 396/2000, come esplicate dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 397 del 15.05.2008.

Occorre preliminarmente rilevare come il DPR in oggetto rientri tra quelli indicati dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, dunque possa essere classificato quale "regolamento delegato/autorizzato" e sia stato emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Tutto ciò premesso, preme evidenziare che la fattispecie che ci occupa involve certamente profili che vanno al di là della mera conformità del DPR 396/2000 con la legge

delega presupposta, incidendo in maniera significativa su di un diritto fondamentale della persona, quale quello al nome.

Il diritto al nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità che trova tutela specifica anche a livello costituzionale (artt. 2 e 22 della Costituzione italiana) oltreché nella normativa ordinaria (art. 6 Codice Civile) ed in quella pattizia internazionale. A tale riguardo, l'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, prevede esplicitamente la protezione del cognome attribuito al momento della nascita.

Anche la giurisprudenza di merito pare essere dello stesso avviso, laddove afferma che *"...il diritto di mantenere il cognome originario (o quello definitivamente e volontariamente acquisito nel paese di provenienza in sostituzione del cognome originario) è un diritto fondamentale di ogni cittadino, quale segno distintivo della propria personalità e parte essenziale del patrimonio della persona umana e non contrasta con alcuna norma di ordine pubblico del nostro Stato..."* e che, dunque, *"...non sussiste ragione per porre limiti al diritto al mantenimento della propria completa identità, acquisita nello Stato di provenienza, per chi ha ottenuto la cittadinanza italiana provenendo da una diversa nazionalità..."* (cfr. Corte d'Appello Torino del 3.06.1998).

Nel caso posto all'attenzione di questo Collegio, peraltro, non viene in rilievo il solo aspetto personalistico ed intimo del diritto al nome, ma sono coinvolti anche aspetti di carattere sociale e religioso non meno meritevoli di attenzione.

Nella cultura del popolo di provenienza dell'odierna ricorrente (i Sikh, devoti del Sikhismo, religione nata nell'India settentrionale nel XV secolo e che oggi conta oltre 23 milioni di fedeli, fondata sui principi dell'obbligo del retto comportamento, sulla fede in Dio creatore del mondo, sull'uguaglianza di tutti gli esseri umani e sulla parità tra uomo e donna) il suffisso Kaur è utilizzato come segno distintivo del genere femminile, così come Singh si pone a distinzione di quello maschile, in ottemperanza alle prescrizioni di uno dei Guru del sikhismo e proprio al fine della individuazione del genere sessuale di appartenenza.

Dunque non possono sfuggire a chi debba decidere del ricorso in oggetto le relevantissime implicazioni storiche, religiose e sociali che nella cultura di provenienza della ricorrente derivano dall'assunzione di uno piuttosto che dell'altro suffisso.

D'altra parte, lo stesso principio di uguaglianza uomo-donna, riconosciuto ripetutamente anche in sede europea, determina quale corollario che, in un caso come questo, l'attribuzione del cognome paterno ai sensi dell'art. 98 DPR 396/2000 non possa portare, quale conseguenza ultima, ad un appiattimento della personalità dell'individuo di sesso femminile, che si troverebbe, all'interno della propria comunità di appartenenza, ad essere sostanzialmente equiparato ad un uomo.

Da questo punto di vista occorre sottolineare come anche nello stesso Regolamento di cui al DPR 396/2000 si affermano principi conformi alla tesi della natura assoluta ed intangibile del diritto al mantenimento del cognome, laddove, ad esempio (art. 95 comma 3) si afferma che *“L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.”*

Dalla sopra indicata natura regolamentare della normativa in esecuzione della quale l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sesto ed Uniti ha disposto il mutamento officioso del cognome della ricorrente deriva la possibilità per il Giudice Ordinario (in forza del disposto dell'art. 5, all.E della l. 2248/1856 - c.d. legge di abolizione del contenzioso) di disapplicare la norma presupposta del provvedimento amministrativo impugnato laddove la stessa non si riveli conforme alla legge o, più in generale, alle fonti normative sovraordinate.

Le considerazioni suesposte con riguardo alla chiara lesione di un insieme di principi, diritti e libertà fondamentali riconosciute in tutta una serie di disposizioni di rango costituzionale, comunitario, internazionale e primario, unitamente alla mancanza di una qualsivoglia violazione di norme poste a tutela dell'ordine pubblico interno, deve necessariamente indurre questo collegio a disapplicare la norma regolamentare presupposta al provvedimento amministrativo impugnato, di talché lo stesso va revocato in quanto emesso in violazione delle norme di legge.

**PQM**

- accoglie il ricorso proposto da Kaur Amnpreet contro l'atto di correzione degli atti di stato civile eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile di Sesto ed Uniti in data 29.01.2010 e comunicata in data 5.02.2010;

- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Sesto ed Uniti di procedere alla rettifica dell'atto impugnato ripristinando il cognome Kaur al posto del cognome Singh, oltre a porre in essere tutte le annotazioni di legge conseguenti al presente decreto.

Si comunichi.

Così deciso in Cremona, nella Camera di Consiglio del 15.07.2010.

il giudice estensore  
dott. Andrea Milesi

il presidente  
dott. Tito Preioni